



COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO:

Correzione errore materiale su Variante Generale al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera a) L.R. 56/1977 . Non Variante n. 21

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Video conf
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco	Sì	
2. BANIN Elena - Vice Sindaco	Sì	
3. ZOIA Franco - Assessore	Sì	
4. REDIN Roberto - Assessore	Sì	
5. RIZZO Concetta - Assessore	Sì	
6. CATALANO Davide - Presidente	Sì	
7. SURACE Antonino - Consigliere	Sì	
8. BISCEGLIA Nadia - Consigliere	Sì	
9. LO CHIATTO Michele - Consigliere	Sì	
10. LO GRASSO Francesco - Consigliere	Sì	
11. MACHEDA Leandro - Consigliere	Sì	
12. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	No	
13. FASOLO Manuela - Consigliere	No	
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assume la Presidenza del Consiglio il Sig. CATALANO Davide.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Nicoletta Blencio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Correzione errore materiale su Variante Generale al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera a) L.R. 56/1977 . Non Variante n. 21

Su relazione dell'Assessore Zoia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12.04.2022 è stata approvata la Variante Generale al P.R.G.C. Vigente (D.G.R. n. 28-2229 del 22.06.2011);

VISTA la richiesta, pervenuta da parte del professionista incaricato dai sig. MAIDA Giovanni e PROVENZANO Francesca, in data 6.07.2023 ed acclarata al prot. com. al n. 8650, quali proprietari del fabbricato ubicato in Via Po n. 122 distinto catastalmente al: Foglio 12 Particella n. 289 in cui osservano che l'immobile ricadente di area AR*2 del PRGC vigente è gravato dalle fasce di rispetto stradale per la SR 20 di 30mt e per la Via Po di 20mt.

TENUTO CONTO che a supporto della richiesta di revisione del perimetro delle fasce di rispetto strade espongono le seguenti ragioni: da un lato sostengono la inapplicabilità della fascia di rispetto poiché la SR 20 (di tipo C) poiché la stessa scorre a una quota molto inferiore rispetto a quella dell'immobile in questione; d'altro vengono richiamati i disposti dell'articolo 26, commi 2bis e 2ter del DPR 495/1992, secondo cui *“fuori dai centri abitati [...] ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta,”* le fasce di rispetto dalle strade di tipo C [SR 20] sono ridotte a 10 m e *“non sono stabilite distanze minime”* dalle strade di tipo F [Via PO].

VISTO il parere dell'urbanista arch. Gian Carlo Paglia del 11.01.2024, tecnico incaricato per le considerazioni del caso, in cui si evince che:

- l'altezza dell'immobile sopraelevato rispetto alla SR 20 non costituisce di per se un valido presupposto per la disapplicazione della fascia di rispetto; l'obbligo di rispettare le distanze *“anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale”* è principio costantemente ribadito nelle pronunce della giustizia amministrativa (tra le molte, più autorevoli e recenti: Consiglio di Stato Sez. VI, sentenze n. 10797/2023 e n. 6780/2022).
- la profondità delle fasce di rispetto è normata dal Regolamento attuativo del Codice della Strada (DPR 495/1992) e, per il caso specifico, dall'articolo 26 comma 3, che fissa in 10 mt la distanza da rispettare *“all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta”* e, al comma 5, prescrive che *“per le strade di tipo F [Via PO], nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione”*.
- l'area AR*2 (Nuclei di origine agricola nell'ambito fluviale del Po) è perimetrata nella cartografia del PRG come ambito sul quale l'articolo 26/2 bis delle Nda del PRG ammette, con attuazione diretta, gli interventi di *“Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia per offrire opportunità residenziali sia per l'insediamento di attività funzionali alla fruizione sociale della fascia fluviale del Po”*, ne consegue che tale area urbanistica ha tutti i requisiti previsti dal sopra citato articolo 26, comma 3 del DPR 495/1992.

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dal professionista incaricato dai Sig. MAIDA Giovanni e PROVENZANO Francesca e dalle considerazioni dell'urbanista interpellato emerge che all'interno dell'area AR*2, la fascia di rispetto della SR 20 (strada di tipo C) deve essere ridotta da 30 a 10 mt, mentre non trova applicazione la distanza di 20 m dalla Via Po (strada di tipo F).

ACCERTATO che la rappresentazione cartografica delle fasce di rispetto stradale è certamente da imputare a un mero errore materiale per un refuso nella campitura che abbia determinato l'erronea estensione delle fasce di rispetto entro il perimetro dell'area AR*2.

RITENUTO pertanto opportuno, per eliminare eventuali motivi di pregiudizio all'attuazione degli interventi edilizi previsti dagli obiettivi del Piano, accogliere le modificazioni rettificando la cartografia di PRG attraverso una modifica non costituente variante ai sensi dell'articolo 17, comma 12, lettera a) della LR 56/1977, eliminando la fascia di rispetto dalla Via Po e riducendo a m 10 quella relativa alla SR 20.

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del Settore 2, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI ACCOGLIERE ex art.17, comma 12°, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i., la proposta di ri-perimetrazione delle area AR*2 (Nuclei di origine agricola nell'ambito fluviale del Po) riducendo la fascia di rispetto della SR 20 (strada di tipo C) da 30 a 10 mt e eliminando la fascia di 20 m dalla Via Po (strada di tipo F), come graficamente esplicito nella tavola allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sotto la dicitura **ALL. A**).
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore 2 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio di provvedere all'espletamento delle conseguenti procedure previste dal citato art. 17, comma 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. che recita: *"Le modificazioni del PRG sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale"*.

DF/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CATALANO Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Nicoletta Blencio
